



SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

VADEMECUM RUOP - Registro Ufficiale degli Operatori Professionali

I contenuti del presente documento hanno finalità informativa e non si sostituiscono in alcun modo alle norme attualmente in vigore, menzionate nel capitolo "Riferimenti normativi".

Canale WhatsApp per comunicazioni importanti dall'amministrazione per iscritti RUOP:



<https://whatsapp.com/channel/0029Vb2HHNf9cDDcHCryqZ2t>



IN PRIMO PIANO

Xylella fastidiosa

Entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori che producono materiale di moltiplicazione e piante da impianto di qualsiasi varietà di **Coffea, Lavandula angustifolia, Lavandula dentata, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Salvia rosmarinus** hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Fitosanitario i quantitativi che intendono produrre e la data prevista di prima vendita. Tali piante possono essere vendute solo a seguito di analisi svolte ogni anno dal Servizio Fitosanitario per escludere la presenza di *Xylella fastidiosa*.

La comunicazione deve essere effettuata tramite la compilazione dell'apposito modello "Dichiarazione specie vegetali da sottoporre a ispezione e prelievo per la *Xylella fastidiosa* (Reg. UE 2020/1201)" (Allegato 1) e inviata tramite PEC all'indirizzo fitosanitario@cert.regione.liguria.it

Il campionamento e l'analisi delle aziende è basato sull'**ordine cronologico di ricezione** della suddetta PEC.

Le piante potranno essere vendute solamente dopo il ricevimento della comunicazione dell'SFR del risultato negativo delle analisi.

La vendita di piante non analizzate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Popillia japonica

Nel corso del 2025 è stata accertata in Liguria la presenza dell'insetto coleottero *Popillia japonica*, organismo nocivo da quarantena prioritario il cui impatto sul territorio è potenzialmente molto grave. In data 18/11/2025 la Regione Liguria ha adottato il Piano d'azione per il contrasto di *Popillia japonica*, che stabilisce le misure fitosanitarie da applicare per eradicare e contenere la diffusione dell'insetto.

Eventuali segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail popillia@regione.liguria.it fornendo:

- posizione esatta del ritrovamento, possibilmente con punto GPS,
- foto nitida dell'insetto, possibilmente in primo piano,
- numero di telefono per poter essere ricontattati per avere eventuali informazioni.

Passaporto delle piante

Il Passaporto delle Piante deve avere un formato conforme a quanto stabilito dai Reg. UE 2016/2031 e 2017/2313. Di seguito un esempio di passaporto delle piante ordinario di un ipotetico Operatore Professionale iscritto in Liguria con centro aziendale nella Provincia di Savona:

Passaporto delle Piante/Plant Passport	
A	Denominazione botanica della specie
B	Codice di registrazione al RUOP
C	Sigla del centro aziendale + codice di tracciabilità
D	Codice dello Stato membro

Passaporto delle Piante/Plant Passport	
A	<i>Lavandula dentata</i>
B	IT-07-9999
C	SV-01-LAVDE-1/2025
D	IT

Esempio

- La lettera C del passaporto contiene SEMPRE la sigla del centro aziendale seguita dal codice di tracciabilità aziendale.
- **Il codice di tracciabilità è sempre obbligatorio** per i materiali di moltiplicazione e, ai sensi del Reg. (UE) 2020/1770 e ss.mm.ii., per le piante di *Citrus*, *Coffea*, *Lavandula angustifolia*, *Lavandula dentata*, *Lavandula x intermedia*, *Lavandula latifolia*, *Lavandula stoechas*, *Nerium oleander*, *Olea europea*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis*, *Salvia rosmarinus* e *Solanum tuberosum*.

Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile, inalterabile e duraturo, e deve essere apposto sull'unità di vendita delle piante prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Se le piante sono trasportate in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore. La legge non prevede l'apposizione del passaporto delle piante sui documenti fiscali e/o commerciali.

Si ricorda che gli operatori autorizzati possono rilasciare passaporti delle piante solo nei siti e per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili.

L'operatore professionale autorizzato che riceve un'unità di vendita e la suddivide in due o più nuove unità (es. commercianti) è obbligato a rilasciare il proprio passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione e a conservare le informazioni relative al passaporto delle piante che ha sostituito per almeno 3 anni.

Si ricorda che per gli operatori autorizzati che sostituiscono il passaporto resta l'obbligo dell'inserimento del codice di tracciabilità relativo alle piante sopracitate.

Tracciabilità

Il Reg. (UE) 2016/2031 dispone che l'operatore professionale, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, cioè **per tutti i prodotti coltivati in azienda**, registri i dati che gli consentono di identificare gli operatori professionali che l'hanno fornita e quelli ai quali tale unità di vendita è stata ceduta.

- Qualora l'operatore professionale autorizzato rilasci un passaporto delle piante, tale operatore garantisce, al fine di assicurare la tracciabilità, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:
 - se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
 - l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata ceduta; e
 - informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

L'operatore professionale conserva i dati registrati **per almeno tre anni**.

La corretta registrazione e conservazione dei dati che costituiscono la tracciabilità fitosanitaria delle piante è indispensabile per operare le procedure di ritiro e richiamo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, previste dal Reg. (UE) 2016/2031 nell'ambito delle misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente in caso di presenza di organismi nocivi da quarantena.

Esami per il rilascio dei passaporti delle piante

Il Reg. (UE) 2016/2031 dispone che i passaporti delle piante possano essere rilasciati dagli operatori professionali autorizzati **solo** per le piante che sono state sottoposte a un **esame scrupoloso** effettuato dall'operatore stesso, che consiste in:

- almeno **un esame visivo**;
- eventuali esami presso laboratori accreditati in autocontrollo, in caso di sospetta presenza di **organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)**;
- eventuale intervento del servizio fitosanitario a seguito di segnalazione formale inviata tramite PEC da parte dell'operatore professionale, in caso di sospetta presenza di **organismi nocivi da quarantena** rilevanti per l'UE o per le zone protette.

L'operatore professionale è inoltre tenuto a identificare i **punti critici** (fac-simile Allegato 2) del suo processo produttivo, a controllarli e riportarne i dati in un **registro degli esami per il rilascio dei passaporti delle piante** (fac-simile Allegato 3). Tali documenti dovranno essere conservati **per almeno tre anni**.

NB: l'autorizzazione all'emissione del passaporto non è un mero adempimento burocratico.

Con l'apposizione del passaporto delle piante il vivaista garantisce lo stato fitosanitario dei materiali e ne permette, sotto la propria responsabilità, la circolazione nell'Unione Europea, attestando l'assenza degli organismi nocivi delle piante di cui al Reg. 2016/2031.

L'inosservanza delle prescrizioni di legge evidenziate nel presente documento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 19/2021

Diritti obbligatori annuali per i controlli ufficiali

I diritti obbligatori per i controlli fitosanitari alla produzione e circolazione devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno e sono pari a: € 25,00 annui per la sede legale e € 50,00 annui per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto delle piante semplice (PP) e 100 € annui per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto per le zone protette (ZP).

Qualora la sede legale coincida con uno dei centri aziendali autorizzati all'emissione del passaporto, il diritto obbligatorio dovuto per la sede legale si riterrà già incluso nel diritto obbligatorio pari a 50 € per il passaporto semplice o a 100 € per il passaporto per le zone protette, corrisposto per tale centro aziendale. I diritti per l'emissione dei passaporti devono essere versati per ogni centro aziendale autorizzato all'emissione del passaporto posseduto sul territorio della Regione Liguria.

Il versamento dei diritti obbligatori, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il sistema **Pago PA**.

Di seguito le istruzioni operative:

- Collegarsi al sito Pago Liguria <https://nrp.regione.liguria.it/>
- Premere “chiudi” in alto a destra per accettare i cookies
- Selezionare “Pagamenti senza avviso”
- “Ente creditore” ☐ “Regione Liguria”
- “Cosa vuoi pagare” ☐ “Fitosanitario-Iscrizione annuale RUOP”
- “Selezionare l'importo” ☐ (*Diritti annuali o Diritti una tantum o Ritardati Pagamenti*)
- “Causale”: ragione sociale della ditta + codice RUOP + altre informazioni (es. *Tariffa RUOP 2024*)
- Fino a che non viene avviata l'attività di controllo d'ufficio, il soggetto iscritto al RUOP che non ha effettuato il pagamento entro il 31 gennaio può regolarizzare l'inadempimento mediante l'istituto del *ravvedimento operoso* di cui all'art. 13 del d.lgs. 472/97. In tal caso selezionare “*Ritardati pagamenti*” ed inserire l'importo dovuto (quota prevista + interessi moratori).

Per ulteriori indicazioni sulle tariffe e nel caso in cui sia necessario effettuare un ravvedimento operoso, si rimanda a quanto indicato nella pagina web:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/servizio-fitosanitario-regionale/tariffa-fitosanitaria-e-pagamenti.html>

Scadenziario

- Entro il **31 gennaio** deve essere effettuato il versamento dei diritti obbligatori, utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il sistema **Pago PA**.
- Entro il **31 marzo** “Dichiarazione specie vegetali da sottoporre a ispezione e prelievo per la *Xylella fastidiosa* (Reg. UE 2020/1201)” tramite la compilazione dell’apposito modello (Allegato 1)
- Entro il **30 aprile** è necessario inviare il **file Excel con l’elenco delle specie coltivate dal gennaio dell’anno precedente al momento della comunicazione**, solo se sono state messe in coltivazione nuove specie, utilizzando il *Modello elenco specie utenza*, reperibile su Agriligurianet, e **indicando nell’oggetto della PEC il codice RUOP della ditta**;
- Entro **30 giorni** è necessario dare comunicazione al Servizio Fitosanitario di variazioni delle coordinate di contatto dell’operatore professionale, quali indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici e cambio del rappresentante legale;
- Entro **30 giorni** è obbligatorio presentare, in caso di modifiche dell’assetto aziendale (denominazione della ditta, sede legale, numero e indirizzo dei centri aziendali, tipologia di attività), le pertinenti domande di aggiornamento IN ORIGINALE e in marca da bollo più una marca da bollo libera utilizzando i moduli predisposti e **spuntando l’opzione “Aggiornamento”**.

Altri adempimenti (d.m. Mipaaf 27/07/2022, n. 333987)

- Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a riportare l’indicazione del proprio codice di registrazione RUOP (*IT-07-XXXX*) sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.).
- Gli operatori professionali registrati **che esercitano attività vivaistica** devono inoltre:
 - applicare idonei sistemi di identificazione univoca delle piante in produzione per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente, del lotto (anche unico per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
 - garantire un livello di separazione tra le aree di produzione e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
 - mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento e qualora prodotte in strutture protette, deve esserne garantita la separazione fisica;
 - garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non, sia all’interno del vivaio, sia, qualora attuabile, nelle immediate vicinanze, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente.
- Per gli adempimenti previsti nell’ambito delle altre attività esercitate dagli operatori professionali iscritti al RUOP, si rimanda all’art. 6 del d.m. Mipaaf 27/07/2022, n. 333987

Allegati

Allegato 1 – dichiarazione specie vegetali da sottoporre a ispezione e prelievo per la *Xylella fastidiosa*

Allegato 2 – fac-simile modello identificazione dei punti critici del processo produttivo

Allegato 3 – fas-simile registro degli esami per i passaporti delle piante

Riferimenti normativi

Reg. (UE) 2016/2031, Reg. (UE) 2017/625, Reg. (UE) 2017/2313, Reg. (UE) 2020/1201, Reg. (UE) 2020/1770, Reg. (UE) 2020/1201, Reg. (UE) 2024/2507, d.lgs. 02 febbraio 2021, n. 19, d.m. Mipaaf 27 luglio 2022, n. 333987, Documento Tecnico Ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 4, Nota tecnica MASAF n. 0092727 del 27/02/2025, Decreto del Dirigente 1281-2025 del 20/02/2025.

Recapiti del Settore Fitosanitario Regionale:

Sede di Genova - Viale Brigate Partigiane n. 2 - tel. 0105484145 / 0105484116

Sede di Sanremo - Via Quinto Mansuino n.12 - tel. 0105488064 / 0105488065 / 0105488071 / 0105488073

Sede di Savona - Corso Italia n.1 - tel. 0105484757 / 0105484782 / 0105484783

Sede di Albenga - Via Dottor Niccolari n. 9 - tel. 0105484357 / 0105484471 / 0105484424 / 0105484769

Sede di La Spezia - Via XXIV Maggio n. 3 - tel. 0105484567

P.E.C.: fitosanitario@cert.regione.liguria.it

Pagina del Servizio Fitosanitario su Agriligurianet con tutti gli approfondimenti:



<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/servizio-fitosanitario-regionale.html>

Allegato 1

LINEE GUIDA ISPEZIONE E PRELIEVO XYLELLA FASTIDIOSA

Previsione di produzione annuale

	DITTA:					CENTRO AZIENDALE (siti di prima produzione):					
	<i>Coffea</i> (caffè)	<i>Lavandula angustifolia</i>	<i>Lavandula dentata</i> (lavanda dentata, spigonardo)	<i>Lavandula latifolia</i>	<i>Lavandula stoechas</i>	<i>Lavandula x intermedia</i>	<i>Salvia rosmarinus</i>	<i>Nerium oleander</i> (oleandro)	<i>Olea europea</i> (olivo)	<i>Polygala myrtifolia</i> (polygala)	<i>Prunus dulcis</i> (mandorlo)
n° piante in prima* produzione											
Data prevista di primo spostamento* *											

* piante provenienti da materiale di propagazione prodotto in azienda (autoproduzione). Per le piante acquistate, già passaportate, il campionamento e le analisi devono essere stati effettuati prima del loro primo spostamento.

* * data in formato mese/anno (es. Nov/2025)

DATA _____

FIRMA _____

Allegato 2

IDENTIFICAZIONE PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Art. 90 Reg. UE 2016/2031

Denominazione della ditta e codice ROUP				
Data aggiornamento				
Persona di contatto responsabile della comunicazione con il SFR				
<p>I punti critici sotto individuati si riferiscono al processo produttivo dell'intera azienda. Il presente modello, se non intervengono elementi che modificano le attività svolte dall'azienda, non cambia e può essere riconfermato ogni anno.</p>				
Tipologia di attività:				
Sottotipologia				
	Attività generale	n°	Punto critico	(SI/NO)
A	Inizio processo produttivo.	1a	Taleaggio	
		1b	Semina	
		1c	Invasatura	
		1d	Trapianto in pieno campo	
		1e	Introduzione da altri operatori professionisti o da altre unità produttive aziendali per avviare una nuova coltivazione	
B	Fase di coltivazione	2	Coltivazione	
C	Fine processo produttivo	3a	Vendita o spostamento	
		3b	Acquisto e vendita per commercio diretto	

Note per eventuali maggiori dettagli sui punti critici e/o dettaglio specie

Allegato 3

Registro degli esami per i passaporti delle piante (art. 87 Reg. UE 2016/2031)

[illegible]